

**DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO TRA
L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO****del 21 gennaio 2022****relativa alla modifica dell'allegato 14-B sulle indicazioni geografiche [2022/138]**

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (in seguito denominato l'«accordo»), in particolare gli articoli 14.30 e 22.2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.
- (2) In sede di comitato per la proprietà intellettuale, l'Unione europea e il Giappone (di seguito le «parti») hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell'Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche (di seguito «IG») e da aggiungere all'allegato 14-B dell'accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno ⁽¹⁾. A decorrere dal 2023 le parti si adopereranno per aggiungere continuamente altre indicazioni geografiche all'allegato 14-B nell'interesse di ciascuna delle parti e in stretto coordinamento tra loro. Il 1° febbraio 2021, conformemente all'articolo 14.30 dell'accordo, nell'allegato 14-B dell'accordo sono state aggiunte 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea e 28 indicazioni geografiche del Giappone ⁽²⁾.
- (3) A seguito della richiesta delle parti e a norma dell'articolo 14.30, paragrafo 1, l'Unione europea ha completato la procedura di opposizione e l'esame di altre 28 indicazioni geografiche del Giappone e il Giappone ha completato la procedura di opposizione e l'esame di altre 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea.
- (4) Il 13 dicembre 2021 a norma dell'articolo 14.53, paragrafo 3, dell'accordo il comitato per la proprietà intellettuale ha raccomandato al comitato misto di modificare di conseguenza l'allegato 14-B dell'accordo.
- (5) Le parti hanno completato le procedure interne necessarie per l'adozione della decisione da parte del comitato misto ai sensi dell'accordo e si adoperano per scambiarsi in tempi rapidi le note diplomatiche che confermano le modifiche dell'accordo entro dieci giorni lavorativi dall'adozione della decisione.
- (6) Di conseguenza è opportuno che l'allegato 14-B dell'accordo sia modificato a norma dell'articolo 23.2, paragrafo 3, punto 4, lettera g), dell'accordo.
- (7) A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2021, a norma dell'articolo 14.30, paragrafo 3, dell'accordo, è necessario rimuovere gli elenchi delle IG del Regno Unito dagli elenchi delle IG dell'Unione europea di cui all'allegato 14-B dell'accordo.

⁽¹⁾ Va precisato che il comitato misto prenderà in considerazione ogni anno 27 o 28 nomi dell'Unione europea indipendentemente dal numero di nomi presentati dal Giappone.

⁽²⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A22021D0109&qid=1635340796840>
<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100141732.pdf>

